



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV "Promozione della Concorrenza e semplificazioni per le imprese"

Risoluzione n. 34177 del 9 febbraio 2016

Oggetto: **Quesito in materia di commercio all'ingrosso**

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Camera di Commercio chiede alcuni chiarimenti in merito alla nota MISE n. 114972 del 23-6-2014, avente ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi per l'attività di commercio all'ingrosso.

Stante la circostanza che l'attività in questione non è più soggetta al procedimento della SCIA bensì a comunicazione, chiede conferma del fatto che la medesima attività non possa comunque essere avviata prima della presentazione della stessa, ovvero che non sia possibile denunciare un'attività di commercio all'ingrosso con effetto retroattivo.

Chiede, inoltre, di sapere se l'Ufficio del Registro Imprese avrà ancora la possibilità di inibire la prosecuzione dell'attività non essendo più previsto l'istituto della SCIA.

Fa presente, infine, che l'Ufficio del Registro delle Imprese intende predisporre un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione da allegare alla comunicazione unica, con il quale far dichiarare all'impresa il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività in parola, almeno fino a quando la modulistica presente sul portale www.impresainungiorno.gov.it non verrà implementata con appositi riquadri e/o con la possibilità di specifici allegati.

Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

La scrivente Direzione, stante anche la necessità di intervenire ai fini della eliminazione di procedure non proporzionate, ha avuto modo di modificare, con la citata nota 114972 richiamata da codesto comune, la posizione assunta con precedente nota n. 135873 del 6-10-2010, con conseguente possibilità per il soggetto aspirante all'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso di poter utilizzare la Comunicazione Unica, anziché l'istituto della SCIA.

Trattasi di un istituto non dettagliatamente normato dall'ordinamento ma esplicitamente previsto e ripetutamente richiamato.



A tale riguardo si rinvia all'articolo 5, comma 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che reca la delega governativa per l'emanazione di decreti legislativi “... per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso (...) nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva ...”.

Di conseguenza, l'intervento interpretativo della scrivente ha sostenuto la possibilità, stante la tipologia di attività e le norme applicabili, di utilizzo dell'istituto semplificato che, comunque, non può che essere preventivo e/o contestuale all'avvio dell'attività.

Del resto, anche nel richiamato articolo la locuzione utilizzata è “comunicazione preventiva”.

Non si ritiene, pertanto, ammissibile la comunicazione per attività già avviata.

Premesso quanto sopra, la scrivente precisa che, in caso di accertamento di carenza dei requisiti e presupposti richiesti ai fini dell'avvio dell'attività, la potestà del Registro Imprese di inibire la prosecuzione dell'attività resti anche nel caso di utilizzo dell'istituto della comunicazione.

Con riguardo, infine, alla possibilità di predisporre un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione da allegare alla Comunicazione Unica, nelle more dell'implementazione della modulistica presente sul portale www.impresainungiorno.gov.it con appositi riquadri e/o specifici allegati, la scrivente Direzione ritiene ammissibile tale eventualità, laddove, ovviamente, la medesima agevoli l'impresa durante tale fase transitoria.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio